



Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS

REGOLAMENTO STATUTO 2020 DI CITTADINANZATTIVA Emilia-Romagna APS

*(Approvato dalla Direzione Nazionale
nella seduta del 29 Agosto 2020)*

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Art. 1 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dello Statuto di Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS.

2. La vita degli Associati a Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS è regolata dalle norme statutarie, integrate e meglio specificate dal presente Regolamento, dal Codice di Condotta e dalla Carta di identità.

Art. 2 – USO dei NOMI, dei SIMBOLI, dei SEGNI e dei MARCHI di Cittadinanzattiva (rif. art. 3.3 Statuto)

1. Tutti gli aderenti a Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS, una volta divenuta efficace la loro iscrizione, possono usare nome e simboli, segni e marchi per attività decise nelle rispettive Assemblee degli Associati e sotto la responsabilità del Segretario Regionale–legale rappresentate.

2. L'uso dei nomi, simboli, segni e marchi di Cittadinanzattiva APS e Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS non conformi alle finalità indicate nello Statuto di Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS e nello Statuto di Cittadinanzattiva APS legittima il provvedimento di esclusione dell'Associato nei limiti e secondo le modalità indicate nello Statuto-di Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS.

Art. 3 – REQUISITI per l'ISCRIZIONE a CITTADINANZATTIVA EMILIA-ROMAGNA APS (rif. art. 7.3 Statuto)

1. Le singole persone fisiche che intendano aderire a Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS devono possedere, alla data della richiesta di iscrizione, i seguenti requisiti:

- I. avere un'età non inferiore a 16 anni compiuti;
- II. impegnarsi a svolgere, in tutto o in parte, le attività per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 5 dello Statuto di Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS nell'ambito territoriale di riferimento;
- III. condividere i principi previsti nello Statuto dell'Associazione Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS e nello Statuto di Cittadinanzattiva APS quale condizione per l'utilizzo dei relativi nomi, simboli, segni e marchi;
- IV. condividere ed aver sottoscritto i diritti e gli obblighi di ogni Associato come previsti dallo Statuto;
- V. condividere e sottoscrivere impegno a non possedere – e ad evitare per il futuro – cause di incompatibilità e di conflitti di interesse nei confronti di Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS e di Cittadinanzattiva APS secondo le rispettive previsioni statutarie.
- VI. Condividere e sottoscrivere impegno di conoscenza del divieto assoluto di uso

di nomi, simboli, segni, marchi e riferimenti a Cittadinanzattiva durante le competizioni politiche o amministrative e anche impegno di conoscenza della possibilità della sospensione temporanea fino ad un anno nei casi di violazione dei doveri di lealtà e rispetto verso Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS e verso Cittadinanzattiva APS.

- VII. ove sia iscritto nel Registro dei Volontari, svolgere la propria attività in maniera esclusivamente e prevalentemente volontaria e salvo le previsioni di legge che consentono il rimborso delle spese sostenute nell'esclusivo interesse dell'Associazione;
- VIII. Condividere e sottoscrivere impegno alla precisa osservanza del Codice di Condotta, come anche della Carta di identità, e dello Statuto di Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS e nello Statuto di Cittadinanzattiva APS quali contenuti vincolanti per gli individui e gli organismi che operano nel Movimento.

Art. 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE A CITTADINANZATTIVA EMILIA-ROMAGNA APS (rif. art. 7.3 Statuto)

4.1 - L'iscrizione all'Associazione Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS avviene con la presentazione di una domanda all'Organo di Amministrazione, secondo le norme del presente Regolamento; domanda che dovrà contenere:

- I. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- II. dichiarazione dell'associando dalla quale si evinca la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto di Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS e di Cittadinanzattiva APS, gli eventuali regolamenti, la Carta di identità di Cittadinanzattiva, il Codice di Condotta, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi; dichiarazione che contenga altresì gli impegni dell'associando come previsti nel superiore art. 3;
- III. copia contabile attestante l'avvenuto versamento della quota di adesione.

4.2 Sono causa di rigetto della domanda di iscrizione:

- I. il difetto di anche solo uno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 3 e 4.1 del presente Regolamento, in particolare le cause di incompatibilità o di conflitto di interessi – anche eventualmente manifestatesi in corso di istruzione della domanda di adesione – in cui sia incorso chi ha presentato domanda di ammissione;

Art. 5. DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO (rif. art. 10.4 Statuto)

Al fine di garantire la massima informazione, trasparenza e partecipazione di tutti i Soci, Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS, in occasione del rinnovo quadriennale delle cariche sociali – o in caso elezioni straordinarie nelle fattispecie previste dallo Statuto – prevede che l'Assemblea degli Associati, tramite apposita deliberazione,

adotti le Linee Guida elaborate dal Collegio Nazionale di Garanzia per disciplinare le procedure elettorali di ciascun Organo e dello svolgimento delle assemblee congressuali che, oltre al rispetto delle norme statutarie, prevedano comunque di:

- 5.1. dare notizia, attraverso la più ampia comunicazione associativa, delle procedure elettive degli Organi di Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS;
- 5.2. dedicare una sezione dell'Area riservata del sito internet di Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS all'Assemblea Elettiva, dove mettere a disposizione tutta la documentazione relativa, ivi comprese le candidature pervenute e ritenute valide;
- 5.3. predisporre e mettere a disposizione dei rappresentanti degli Associati, modelli inerenti le candidature e le dichiarazioni dei candidati, ivi compresi gli elementi qualificanti dei loro curriculum vitae;
- 5.4. prevedere la composizione ed il funzionamento di una Commissione verifica poteri e di una Commissione elettorale;
- 5.5. adeguarsi alla previsione istitutiva in seno al CNG di cui all'Art. 24 dello Statuto di Cittadinanzattiva APS di una specifica Sezione dello stesso che preveda:
 - 5.5.1. la composizione minima di 3 (tre) persone scelte all'interno del Collegio compreso il Presidente;
 - 5.5.2. la procedura di suo funzionamento in merito alle decisioni sui ricorsi in materia elettorale di qualsiasi livello.

Art. 6 - SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI (COMPRESSE LE ASSEMBLEE SEPARATE) DA REMOTO E RELATIVI SISTEMI DI VOTO (rif. art. 10.7 Statuto)

Transitoriamente, fino all'individuazione di sistemi elettronici che consentano partecipazione e votazioni con le garanzie previste dallo Statuto, si applicano le seguenti regole.

1. Si applicano in quanto compatibili le norme previste dal successivo articolo 7.
2. La convocazione dell'Organo collegiale con modalità da remoto dovrà specificare che sarà comunque possibile partecipare anche in presenza fisica presso la sede regionale dell'Associazione - ovvero presso altra sede individuata dal Segretario regionale (o presso le sedi delle Assemblee Territoriali ove sia applicabile l'articolo 13.7 dello Statuto) - dalle quali saranno diretti i lavori da parte del Presidente dell'Assemblea degli Associati o del Segretario Regionale-legale rappresentante o dal Coordinatore dell'Assemblea territoriale insieme ad un verbalizzante.
3. La piattaforma di collegamento da remoto sarà preventivamente stabilita dal Segretario Regionale-legale rappresentante che invierà ad ogni partecipante e ad ogni Coordinatore di Assemblea Territoriale i link di collegamento almeno 5 giorni prima della data prevista per l'adunanza

4. Nell'ora e giorno stabiliti per il collegamento, il verbalizzante i lavori dell'Organo collegiale dovrà prendere nota di tutti i partecipanti, sia in presenza fisica che da remoto, verificando – tramite il Libro degli Associati – che gli stessi abbiano titolo a partecipare ai lavori. Il collegamento da remoto potrà avvenire solo con modalità che consentano l'effettiva individuazione dei partecipanti (o attraverso il collegamento anche video o attraverso collegamento via telefono che consenta un riscontro con l'utenza comunicata preventivamente all'atto dell'iscrizione dell'Associato o prima dello svolgimento dei lavori assembleari)

5. Per la direzione dei lavori, per gli interventi e per la discussione si applicano, in quanto compatibili, le regole stabilite nel successivo articolo 7.

6. Per le operazioni di voto in modalità palese si utilizzerà chi presiede l'Assemblea metterà ai voti l'argomento all'ordine del giorno e procederà in ordine alla chiamata dei voti contrari e degli astenuti e successivamente per differenza di favorevoli con relativa verbalizzazione numerica, salve le dichiarazioni di voto dei singoli.

Per le votazioni in modalità segreta si rimanda ad un adeguamento del presente regolamento una volta individuate le modalità tecniche che garantiscano i seguenti parametri: 1. Definizione (Sistema di voto elettronico, Procedura di voto elettronico, Identificazione del votante, Espressione di voto, Voto elettronico palese o segreto, Oggetto della votazione, Urna elettronica); 2. Voto elettronico contestuale alle riunioni telematiche; 3. Voto elettronico differito (Documentazione e conservazione del voto, Malfunzionamenti, contestazioni reclami, Norme finali); Norma Transitoria per l'emergenza COVID 19.

Art. 7 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI (rif. artt. 11.4 Statuto e 13.7 ove applicabile)

- 1) Partecipano all'Assemblea degli Associati di Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS tutti gli Associati in regola con l'iscrizione e con il pagamento della relativa quota associativa.
- 2) L'Assemblea degli Associati è convocata in presenza, per sedi separate e/o in forma telematica sia unitaria che per sedi separate. Nella convocazione dovranno essere indicati gli argomenti di discussione (che potranno essere integrate da chi convoca l'adunanza per argomenti urgenti fino a 5 gg prima dell'adunanza con comunicazioni da inviare a tutti gli Enti associati) nonché le modalità di accesso preventivo ai documenti o alle informazioni utili per esercitare la piena partecipazione alla discussione sull'argomento posto in discussione. La convocazione dovrà indicare l'orario di inizio e di conclusione delle attività dell'assemblea.
- 3) Il Presidente dell'Assemblea degli Associati (ove questi non eletto, il Segretario regionale-legale rappresentante), avvalendosi di una commissione regionale verifica poteri ed elettorale, composta da tre aderenti scelti a sua discrezione tra gli Associati intervenuti, tra i quali uno nominato Presidente, provvede all'accreditamento dei partecipanti all'Assemblea verificando la documentazione

pervenuta nonché la corrispondenza con quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento e dalla convocazione. La ridetta Commissione regionale contribuisce con il Presidente dell'Assemblea degli Associati al sistema di votazione e al conteggio dei votanti, e all'assegnazione ad ogni Associato del tagliando per le votazioni palesi e delle eventuali schede per le votazioni segrete, nonché alla proclamazione degli eletti. In caso di applicazione del 13.7 dello Statuto saranno costituite commissioni verifica poteri ed elettorale territoriale, la cui composizione e funzionamento sarà regolata in analogia alla Commissione regionale.

- 4) Al fine di consentire ai partecipanti la possibilità di intervenire nonché di garantire la conclusione dell'assemblea nei tempi indicati nella convocazione, il Presidente dell'Assemblea degli Associati potrà insindacabilmente limitare la durata degli interventi rispetto ai tempi predefiniti in sede di apertura dei lavori
- 5) Le mozioni sugli argomenti all'ordine del giorno sono presentate al Presidente dell'assemblea che le porrà in votazione al termine della discussione sull'argomento, valutando la pregiudizialità delle stesse.
- 6) Delle riunioni di assemblea è redatto verbale: il segretario amministrativo svolge normalmente le funzioni di Segretario dell'Assemblea; il verbale è firmato dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario dell'assemblea ed è trascritto, a cura di quest'ultimo, nell'apposito libro. Le delibere approvate sono inserite nell'apposito registro e nello spazio intranet del sito web a ciò dedicato.

Art. 8 - SFIDUCIA (rif. artt. 12.1 e 26 Statuto)

Per iniziativa di almeno un quarto dei membri dell'Assemblea di Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti di tutti i soggetti che ricoprono cariche negli organi statutari e a condizione che siano citate chiaramente le motivazioni della sfiducia;

il Presidente dell'Assemblea degli Associati (o ove questi non eletto, il Segretario Regionale-legale rappresentante) deve convocare, entro quindici giorni, l'Assemblea degli Associati con all'ordine del giorno la presentazione, la discussione e la votazione della mozione di sfiducia;

La mozione è votata a scrutinio segreto ed è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea degli Associati. In tal caso si procederà alla elezione del nuovo Organo statutario secondo quanto previsto dalle norme statutarie e regolamentari in materia.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia del Segretario Regionale-legale rappresentante, nelle more della procedura per la nuova elezione, il Segretario Regionale-legale rappresentante di Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS resta in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione.

In caso di sfiducia dell'intero Organo di Amministrazione, nelle more della sua rielezione il Segretario Regionale-legale rappresentante può compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

La mozione di sfiducia può essere proposta anche solo nei confronti di uno o più membri dell'Organo di Amministrazione. In tal caso, fatta salva l'ipotesi statutaria della decadenza per l'assenza del numero minimo di consiglieri, si procede all'elezione del membro sfiduciato.

In caso di presentazione della mozione di sfiducia del Presidente dell'Assemblea degli Associati, l'assemblea che dovrà decidere sarà presieduta dal Segretario Regionale-legale rappresentante.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia del Presidente dell'Assemblea degli Associati, nelle more per l'elezione del nuovo Presidente dell'Assemblea degli Associati,, l'incarico è svolto dal Segretario Regionale-legale rappresentante.

In ogni caso di approvazione di una mozione di sfiducia tutti gli Organi competenti devono immediatamente attivare le procedure per il rinnovo della carica.

Art. 9 CANDIDATURE ED ELEZIONI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO (rif. art. 14.1 Statuto)

- 1) Può candidarsi a membro dell'Organo di Amministrazione ogni Associato in seno all'Assemblea degli Associati iscritto da due anni a Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS e in regola con il tesseramento per lo stesso periodo;
- 2) Le candidature, a pena di inammissibilità, devono pervenire a Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS entro il 60° giorno precedente lo svolgimento dell'Assemblea elettiva, e devono essere presentate secondo il modello predisposto dalle Linee guida del CNG.
- 3) Ogni candidatura, sempre a pena di inammissibilità, deve essere completata da un curriculum vitae e da una dichiarazione dell'interessato in cui si attestano i necessari requisiti richiesti dallo Statuto e dal Regolamento e dall'indicazione dell'indirizzo mail (o PEC) del candidato e l'accettazione della candidatura.
- 4) La Commissione Elettorale regionale è impegnata ad effettuare una verifica delle candidature pervenute entro 10 giorni successivi alla scadenza della presentazione delle candidature;
- 5) In caso di esclusione di una candidatura, a cura della Commissione elettorale regionale, l'escluso può ricorrere entro 48 ore, a pena l'inammissibilità del ricorso, alla Sezione specializzata del CNG che dovrà assumere una decisione entro 7 giorni.
- 6) Il Segretario di Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS dà comunicazione a tutti gli Associati delle candidature pervenute e ritenute valide dalla Commissione Elettorale entro il 30° giorno precedente la data fissata per l'assemblea elettiva;
- 7) Il voto per l'elezione è segreto e si esprime tramite scheda elettorale firmata dal Presidente e da 2 membri della Commissione Elettorale regionale o di quella territoriale ove applicabile 'art. 13.7 dello Statuto.
- 8) Le schede devono essere costituite da moduli prestampati sui quali debbono essere riportati i nomi dei candidati in ordine alfabetico a partire dalla lettera estratta a sorte per iniziativa del Presidente della Commissione Elettorale

regionale.

- 9) Al fine di garantire la libertà e segretezza del voto deve essere approntata una o più cabine elettorali o, in alternativa, messo a disposizione un locale o uno spazio idoneo allo scopo. Per lo stesso fine, deve essere anche predisposta un'apposita urna in cui gli elettori depositeranno le schede contenenti le espressioni di voto, fatte salve ove applicabili le norme regolamentari per la partecipazione da remoto e per l'espressione del voto elettronico.
- 10) La votazione deve avvenire nell'arco di tempo e nel luogo indicato dal Presidente della Commissione Elettorale Regionale.
- 11) Al termine delle votazioni, la Commissione Elettorale regionale (in collaborazione con quelle territoriali ove applicabile il 13.7) procede allo scrutinio pubblico ed alla proclamazione degli eletti.
- 12) Sono considerate nulle le schede che portano segni, macchie e scritte o alterazioni che le possano comunque rendere riconoscibili. Sono considerate nulle le schede che riportano un numero di preferenze maggiore di quanto consentito.
- 13) Il Segretario della Commissione Elettorale regionale (ed il Segretari delle commissioni elettorali territoriali ove applicabile l'art. 13.7 dello Statuto) redige il verbale delle operazioni di scrutinio, anche in forma riassuntiva (in caso di applicazione dell'art. 13.7 dello Statuto, i Segretari delle Commissioni elettorali territoriali invieranno i rispettivi verbali al Presidente della Commissione elettorale regionale).
- 14) La Commissione Elettorale regionale decide, immediatamente ed a maggioranza dei suoi componenti, sulle questioni di sua competenza che dovessero sorgere; delle contestazioni e delle relative decisioni viene presa nota nel verbale di scrutini.

Art. 10 ELEZIONE DEL SEGRETARIO REGIONALE (rif. Art. 18.1 Statuto)

1. Può candidarsi a segretario qualunque Associato da due anni a Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS e in regola con il tesseramento per lo stesso periodo;
2. Le candidature a Segretario Regionale-legale rappresentante, a pena di inammissibilità, devono pervenire a Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS entro il 60° giorno precedente lo svolgimento dell'Assemblea elettiva, devono essere sottoscritte da un numero minimo di Associati all'Associazione regionale pari al 10% degli Associati complessivi e con massimo di sottoscrizioni pari a 70 e devono essere presentate secondo il modello predisposto dalle Linee guida del CNG.
3. Ogni candidatura, sempre a pena di inammissibilità, deve essere completata da un curriculum vitae e da una dichiarazione dell'interessato in cui si attestano i necessari requisiti richiesti dallo Statuto e dal Regolamento e dall'indicazione dell'indirizzo mail (o PEC) del candidato e l'accettazione della candidatura. Alla candidatura dovrà essere allegato un programma di mandato.
4. La Commissione Elettorale regionale è impegnata ad effettuare una verifica delle candidature pervenute entro 10 giorni successivi alla scadenza della presentazione delle candidature;

5. In caso di esclusione di una candidatura, a cura della Commissione elettorale regionale, l'escluso può ricorrere entro 48 ore, a pena l'inammissibilità del ricorso, alla Sezione specializzata del CNG che dovrà assumere una decisione entro 7 giorni.
6. Il Segretario Regionale – legale rappresentante di Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS dà comunicazione a tutti gli Associati delle candidature pervenute e ritenute valide dalla Commissione Elettorale regionale entro il 30° giorno precedente la data fissata per l'assemblea elettiva;
7. Il voto per l'elezione è segreto e si esprime tramite scheda elettorale firmata dal Presidente e da 2 membri della Commissione Elettorale regionale o di quella territoriale ove applicabile 'art. 13.7 dello Statuto.
8. Le schede devono essere costituite da moduli prestampati sui quali debbono essere riportati i nomi dei candidati in ordine alfabetico a partire dalla lettera estratta a sorte per iniziativa del Presidente della Commissione Elettorale regionale.
9. Al fine di garantire la libertà e segretezza del voto deve essere approntata una o più cabine elettorali o, in alternativa, messo a disposizione un locale o uno spazio idoneo allo scopo. Per lo stesso fine, deve essere anche predisposta un'apposita urna in cui gli elettori depositeranno le schede contenenti le espressioni di voto, fatte salve ove applicabili le norme regolamentari per la partecipazione da remoto e per l'espressione del voto elettronico.
10. La votazione deve avvenire nell'arco di tempo e nel luogo indicato dal Presidente della Commissione Elettorale regionale durante l'Assemblea elettiva.
11. Al termine delle votazioni, la Commissione Elettorale regionale (in collaborazione con quelle territoriali ove applicabile il 13.7) procede allo scrutinio pubblico ed alla proclamazione degli eletti.
12. Sono considerate nulle le schede che portano segni, macchie e scritte o alterazioni che le possano comunque rendere riconoscibili. Sono considerate nulle le schede che riportano un numero di preferenze maggiore di quanto consentito.
13. Il Segretario della Commissione Elettorale regionale (ed il Segretari delle commissioni elettorali territoriali ove applicabile l'art. 13.7 dello Statuto) redige il verbale delle operazioni di scrutinio, anche in forma riassuntiva (in caso di applicazione dell'art. 13.7 dello Statuto, i Segretari delle Commissioni elettorali territoriali invieranno i rispettivi verbali al Presidente della Commissione elettorale regionale).
14. La Commissione Elettorale regionale decide, immediatamente ed a maggioranza dei suoi componenti, sulle questioni di sua competenza che dovessero sorgere; delle contestazioni e delle relative decisioni viene presa nota nel verbale di scrutini.

Art.11 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI (ove previsto)

Con riguardo alla presentazione delle candidature ed alla elezione del Presidente dell'Assemblea degli Associati, si osservano le stesse norme regolamentari previste

per il Segretario Regionale-legale rappresentante di cui al superiore Art.11, in quanto compatibili.

Art. 12 - LE ASSEMBLEE TERRITORIALI E LE ATTIVITA' DI TUTELA (rif. Art. 23.4 Statuto)

Gli Associati partecipano alle attività di Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS e di Cittadinanzattiva APS nelle Assemblee territoriali, che in ambito locale orientano le azioni collettive nel confronto costante con cittadini, istituzioni, forze sociali, categorie professionali, soggetti della ricerca scientifica e culturale, operatori e imprese della comunicazione di massa.

In ossequio ai principi della Carta di Identità di Cittadinanzattiva, l'uguaglianza, il dialogo, la trasparenza, l'accoglienza e la centralità delle persone sono posti alla base dei rapporti fra tutti gli attivisti del Movimento.

Le Assemblee territoriali sono organismo di base in cui tutti i programmi sono presentati e discussi e sono comunicate le iniziative civiche già intraprese o delle Reti. Attraverso le Assemblee territoriali gli aderenti partecipano anche alla formazione di politiche regionali, nazionali e sovranazionali o internazionali del Movimento.

Le Assemblee territoriali determinano con proprio regolamento i modi in cui assicurare l'informazione agli Associati e la loro partecipazione.

Le riunioni delle Assemblee territoriali sono valide in prima convocazione se partecipa la maggioranza assoluta degli Associati o, in seconda, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Gli Associati di una località, ove non è costituita Assemblea territoriale, partecipano alle attività statutarie presso l'Assemblea territoriale per loro più agevole da raggiungere, su delibera dell'Organo di Amministrazione.

Il Coordinatore di Assemblea Territoriale eletto con le modalità di cui all'art. 12.1 lettera u) dello Statuto:

- coordina e promuove tutte le attività di Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS nel quadro delle disposizioni statutarie e regolamentari - nazionali e regionali - e delle indicazioni degli organi dirigenti regionali, avvalendosi della collaborazione dei Coordinatori delle reti che fanno capo alla propria Assemblea territoriale;
- promuove la collegialità delle decisioni e delle azioni dirette a realizzarle;
- si adopera affinché l'Assemblea territoriale sia luogo di ascolto, di analisi, di ricerca di soluzione dei bisogni delle comunità, di raccolta e valorizzazione delle competenze, di scambio di informazioni, di definizione condivisa di politiche per i beni comuni;
- al termine di ogni anno redige un rendiconto sui risultati ottenuti.

Il Coordinatore di Assemblea territoriale, con l'aiuto di un Gruppo di collaboratori, scelti in Assemblea:

- cura la raccolta delle adesioni;
- presiede le riunioni e ne redige i verbali;
- conserva tutta la documentazione;
- cura che gli Associati siano sempre puntualmente informati su attività e iniziative;
- convoca l'Assemblea territoriale almeno due volte l'anno e comunque quando lo richiedano almeno dieci aderenti;

- nelle fasi congressuali, raccoglie le candidature da inviare a Cittadinanzattiva Emilia-Romagna APS e assicura il rispetto delle procedure elettorali.

I Coordinatori delle Assemblee:

- sono i responsabili dei “Centri di ascolto e tutela” afferenti al territorio di competenza dell’Assemblea e si adoperano affinché le attività di tutela siano realizzate in raccordo con i Coordinatori delle reti di cui agli Artt. 18.3 lett.d) Statuto regionale e 25 Statuto di Cittadinanzattiva APS;
- sono coinvolti nelle consultazioni che avvengono nella dimensione regionale e in quella nazionale, con attivazione di specifici spazi.